

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Modifica degli articoli 34, 35, 60 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, concernente il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi medici e veterinari dei Comuni e delle Province

ONOREVOLI SENATORI. — L'accesso e la distribuzione delle condotte mediche e veterinarie sono ancora regolati dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281. Nè la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità nè il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, nè il decreto ministeriale 22 giugno 1964 con il quale le condotte sanitarie vengono classificate in speciali categorie hanno affrontato il problema che a tutt'oggi rimane insoluto con ripercussioni negative, che vedono cristallizzare il trattamento economico e giuridico e di carriera di così benemerita categoria.

Difatti, sono rimasti ancora in vigore gli articoli 34, 35, 60, 61, 62, 63 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive variazioni parziali, che così si esprimono al riguardo:

« *Articolo 34.* — I concorsi a posti di sanitario condotto, preveduti nell'articolo 68 del testo unico delle leggi sanitarie, hanno luogo per titoli ed esami ».

« *Articolo 35.* — Entro il 10 dicembre di ogni anno il sindaco, il presidente del consorzio o il presidente della istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, nel caso preveduto nell'articolo 58 del testo unico delle leggi sanitarie, trasmettono al medico provinciale l'elenco dei posti di sanitario condotto, vacanti al 30 novembre dell'anno medesimo, per i quali deve essere indetto il pubblico concorso.

Entro il mese di dicembre il medico provinciale indice i concorsi per il numero dei posti complessivamente vacanti nella provincia in ciascuna categoria di sanitari ».

« *Articolo 60.* — I concorsi per l'assunzione del personale medico dei servizi comunali, di vigilanza igienica e profilassi sono indetti dal medico provinciale secondo le norme stabilite nell'articolo 34, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie.

L'esame verte sulle materie e sui programmi indicati nel precedente articolo 13 e può essere integrato con altra prova su materia specialmente attinente al posto. Si applica-

no a questi concorsi le disposizioni contenute nel titolo primo per gli ufficiali sanitari; la nomina dei vincitori del concorso è fatta dal consiglio comunale in base alla graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e approvata dal medico provinciale ».

« *Articolo 61.* — I posti del personale medico dei servizi di ispezione sull'assistenza sanitaria, nei comuni nei quali tali posti siano istituiti, sono conferiti per concorso fra i medici condotti del comune con nomina stabile.

Nella valutazione dei titoli hanno la prevalenza quelli che dimostrino che il candidato possiede speciale conoscenza dell'assistenza pubblica, della previdenza sociale e dell'igiene generale ».

« *Articolo 62.* — I posti per veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esami ».

« *Articolo 63.* — Le promozioni del personale, previste negli articoli 60, 61 e 62, ai gradi superiori eventualmente istituiti hanno luogo per concorso interno, in base alle norme deliberate dal consiglio comunale.

In apposito regolamento comunale, con il quale si provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale addetto agli uffici sanitari comunali, sono anche stabiliti i requisiti necessari, compreso quello dell'anzianità, per l'ammissione al concorso interno predetto.

I posti per veterinario comunale capo sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esami » (*omissis*).

« *Articolo 65.* — I posti di direttori di macello sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esami, indetto dal veterinario provinciale.

Sono ammessi al concorso, indipendentemente dal limite di età, i veterinari condotti o gli altri veterinari comunali di ruolo, i veterinari appartenenti ai ruoli del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, nonché quelli della facoltà di medicina veterinaria e degli Istituti zooprofilattici

che prestino da almeno tre anni servizio effettivo ».

In pratica, i veterinari condotti, come i medici condotti, vengono assunti per concorso pubblico per titoli ed esami e qualsiasi passaggio ad altra condotta è condizionato ad un altro esame.

Di conseguenza avviene che se un medico veterinario per esigenze di carriera o per migliori condizioni di vita o per necessità familiari desidera passare da una condotta ad un'altra deve di nuovo superare un altro concorso, anch'esso per titoli ed esami, per il posto di condotta che si sia reso vacante, così come se dovesse entrare in carriera per la prima volta e in concorrenza anche con i neo laureati.

Ora, si dovrà convenire che mentre il primo concorso per ottenere la titolarità di una condotta medica o veterinaria appare più che giustificato, non sussistono invece valide argomentazioni giuridiche ed umane che rendano accettabile l'attuale sistema di imporre nuovi esami per i trasferimenti dei sanitari in altra condotta, che si renda disponibile. Permarrebbe, infatti, il contrasto palese tra l'ordinamento italiano delle carriere dei funzionari pubblici e quello dei sanitari, anche se tra le due categorie non sussiste differenza di rapporto economico e giuridico.

D'altra parte dalla citata legge del 1935 è completamente mutata la struttura delle condotte ed un numero sempre più importante di medici e di veterinari seri e preparati svolge da anni il proprio servizio negli Enti locali.

Di qui, la necessità di una disciplina del settore, perchè venga data la giusta parte a quanti hanno dimostrato col passare degli anni la preparazione professionale atta a far fronte a sempre più onerosi impegni.

D'altra parte il tipo di esame previsto dalla legislazione vigente consente ai giovani appena laureati, di superare ogni barriera, mediante quella preparazione tecnica che la freschezza di studi ad essi consente, mentre l'esperienza, le sofferenze di anni di dedizione, l'umanità e il senso di responsabilità di tanti medici e veterinari condotti

non trovano alcuna possibilità di un giusto riconoscimento.

Inoltre, la copertura di ogni condotta, sempre mediante concorso per esami, determina ritardi e spese non indifferenti, che non sono compensati dalla possibilità di scelta di elementi più preparati teoricamente.

Ora con il presente disegno di legge non si vuole abolire completamente il sistema, ma s'intendono introdurre tecniche che lo contemperino e lo adattino alle esigenze di tener conto da una parte dell'anzianità di professione, dall'altra di dare la possibilità alle nuove leve di affermarsi.

In sostanza la titolarità della prima condotta medica o veterinaria dovrebbe continuare ad essere subordinata al concorso per titoli ed esami, mentre le condotte ed i posti di maggiore responsabilità che si dovessero rendere successivamente vacanti dovrebbero essere coperti mediante concorso per anzianità congiunta al merito riservato ai medici e veterinari già in servizio.

In pratica, con il decreto ministeriale 22 giugno 1964 le condotte sono state suddivise in quattro categorie:

Condotte mediche.

Categoria A:

A-1. — Condotte dei capoluoghi di Provincia o di Comuni con oltre 50.000 abitanti;

A-2. — Condotte uniche di isole nel cui ambito territoriale il medico abbia l'obbligo di residenza diurna e notturna.

Categoria B:

B-1. — Condotte di Comuni e di Consorzi di Comuni nel cui ambito territoriale non esercitino altri medici aventi residenza fissa nell'ambito territoriale della condotta;

B-2. — Condotte di Comuni e di Consorzi di Comuni privi di ogni altra forma di assistenza medico-chirurgica e per i quali sussistano difficoltà di comunicazione con Comuni vicini, sedi di istituti ospedalieri;

B-3. — Condotte di Comuni la cui popolazione non superi i 5.000 abitanti o di Consorzi con popolazione non superiore agli 8.000 abitanti — purchè non rivestano alcuna importanza industriale e commerciale — e nei cui confronti ricorrano, in tutto o in parte, sfavorevoli condizioni geografiche, topografiche, climatiche, di viabilità e di comunicazione;

B-4. — Condotte di Comuni o di Consorzi di Comuni, che abbiano una estensione territoriale superiore ai 20 Km². con almeno un terzo della popolazione dimorante in case sparse.

Categoria C:

C-1. — Condotte comunali o consorziali, che abbiano un numero di aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita superiore a 500 unità per ciascuna condotta;

C-2. — Condotte comunali o consorziali, che abbiano una estensione territoriale superiore ai 10 Km². e almeno un quarto della popolazione dimorante in case sparse.

Categoria D:

Condotte di Comuni, che abbiano caratteristiche non considerate nei precedenti commi.

Condotte veterinarie.

Categoria A:

A-1. — Condotte dei capoluoghi di Provincia o di Comuni con oltre 50.000 abitanti;

A-2. — Condotte uniche di isole nel cui ambito territoriale il veterinario abbia l'obbligo di residenza diurna e notturna.

Categoria B:

B-1. — Condotte di Comuni siti in zone notoriamente povere o disagiate per condizioni di viabilità, o climatiche, o orografiche o topografiche;

B-2. — Condotte di Comuni nel cui ambito territoriale vi sia un patrimonio zootecnico inferiore a 800 capi grossi e non vi siano allevamenti a carattere industriale che abbiano un proprio veterinario;

B-3. — Condotte di Comuni che abbiano una superficie territoriale complessiva superiore ai 75 Kmq.;

B-4. — Condotte di Comuni in cui viene praticata, a favore degli aventi diritto, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'assistenza zoiatrica gratuita su un numero di capi grossi pari o superiore al 30 per cento di tutto il patrimonio zootecnico locale;

B-5. — Condotte comunali o consorziali con popolazione compresa tra i 30.000 e i 50.000 abitanti.

Categoria C:

C-1. — Condotte di Comuni che abbiano un'estensione territoriale superiore ai 30 Kmq., ove vi sia un patrimonio zootecnico inferiore ai 3.000 capi grossi;

C-2. — Condotte comunali o consorziali con popolazione compresa tra i 20.000 e i 30.000 abitanti.

Categoria D:

Condotte che abbiano caratteristiche non considerate in alcuno dei precedenti commi.

Seguendo tale schema, con il presente disegno di legge si propone che:

la nomina a medico e a veterinario condotto si consegue mediante concorso pubblico per titoli ed esami, limitato ai posti disponibili nelle condotte di categoria D e C (C-1 e C-2);

il passaggio alle altre condotte avviene mediante concorso per soli titoli ed anzianità.

Tali promozioni per titoli ed anzianità abbracciano tutti i posti delle condotte delle categorie B (B-5, B-4, B-3, B-2 e B-1) e A (A-1 e A-2), dei servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi, del personale medico dei servizi di ispezione sull'assistenza sanitaria, del personale veterinario dei servizi di ispezione sanitaria, di direttore di macello, di assistente presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi, di direttore e di coadiutore nei reparti dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, di sanitari addetti ai servizi integrativi di assistenza, vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente dalla provincia a termini degli articoli 92, 93 e 94, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie.

In sostanza, il presente disegno di legge intende stabilire le basi di ingresso in carriera e di promozione per i medici e per i veterinari, così come previsto per i dipendenti pubblici dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per i dipendenti comunali dalla legge comunale e provinciale del 1934 e successive variazioni, ed in particolare per i segretari comunali delle varie leggi emanate dalla liberazione ad oggi.

Per poter stabilire un unico trattamento minimo economico e determinare uno stato giuridico eguale per tutti, è prevista la delega al Governo ad emanare i relativi provvedimenti legislativi entro un anno.

È un atto di giustizia che si compie nei confronti di categorie di così alto prestigio sociale, che il nostro ufficio e il nostro sentimento di parlamentari ci impone e che voi, colleghi, certamente condividerete ed approverete.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 34, 35, 60 e seguenti del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari e veterinari addetti ai servizi dei Comuni e Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni, sono sostituite da quelle previste negli articoli seguenti.

Art. 2.

La nomina a medico e a veterinario comunale si consegue mediante concorso pubblico provinciale per titoli ed esami, bandito dal medico provinciale oppure dal veterinario provinciale, a seconda della condotta da coprire, nel mese di gennaio di ciascun anno limitatamente ai posti disponibili nelle condotte di categoria D e C — (C-1 e C-2), di cui al decreto ministeriale 22 giugno 1964 — classificazione delle condotte sanitarie in speciali categorie ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151.

Art. 3.

I posti vacanti delle condotte sanitarie per medici e veterinari delle categorie B (B-5, B-4, B-3, B-2 e B-1) ed A (A-1 e A-2) di cui al decreto ministeriale 22 giugno 1964 sopracitato, dei servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi, del personale medico dei servizi di ispezione sull'assistenza sanitaria, del personale veterinario dei servizi di ispezione sanitaria, di direttore di macello comunale e provinciale, di assistente presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi, di direttore e di coadiutore nei reparti dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, di sanitari addetti ai servizi integrativi di assistenza, vigilanza igienica e di profilassi istituiti stabilmente dalla provincia a termini degli articoli 92, 93 e 94, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, vengono coperti mediante promo-

zione dei medici e veterinari titolari di condotta, che deve avvenire con concorso pubblico, disciplinato negli articoli seguenti.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami di cui all'articolo 2 i laureati in medicina e chirurgia oppure in veterinaria, abilitati all'esercizio della professione, che non abbiano superato il limite di età di anni 40, salve le maggiorazioni di legge.

Resta salva la composizione delle Commissioni giudicatrici prevista dagli articoli 44 e 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

I titoli da prendere in considerazione in detto concorso sono quelli indicati negli articoli 45 e 48 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Art. 5.

Le promozioni ai posti vacanti di cui all'articolo 3, si conseguono mediante concorso pubblico per anzianità congiunta al merito, da bandire ogni anno dal medico provinciale o dal veterinario provinciale mediante inserzione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I titoli da prendere in considerazione sono quelli indicati negli articoli 61, secondo comma, 62, 63, 65, 72, primo comma, lettere da a) ad f) e 76, quinto comma, del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Ha titolo allo scrutinio di promozione il personale medico e veterinario già titolare di una condotta e il personale medico e veterinario appartenente alle varie categorie indicato negli articoli 65 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

La Commissione giudicatrice di tali concorsi è composta da:

un funzionario di gruppo A, di qualifica non inferiore a Direttore di divisione, del ruolo dell'Amministrazione civile del Ministero della sanità, che la presiede;

un funzionario di gruppo A, di qualifica non inferiore a Direttore di sezione, del ruolo dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

un docente universitario in medicina o in veterinaria, a seconda dei posti da coprire;

il medico provinciale o il veterinario provinciale, a seconda dei posti da coprire;

un medico o ufficiale sanitario o veterinario della provincia, designati dalla Federazione degli Ordini dei medici o dei veterinari.

Un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'interno esercita le funzioni di segretario.

La Commissione è nominata annualmente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno.

Art. 6.

Per le promozioni indicate all'articolo 5 da attribuire mediante concorso pubblico per titoli, si richiede un'anzianità minima di 5 anni di servizio ininterrotto, che viene elevata a 10 anni per i posti di responsabilità provinciale di medicina e veterinaria.

Art. 7.

Ove i concorsi pubblici per soli titoli previsti dagli articoli precedenti diano esito negativo, i posti relativi saranno conferiti mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, che stabiliscono i programmi particolareggiati degli esami.

Art. 8.

Sono abolite le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 9.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riordinamento delle carriere di medico e veterinario, che prevedano una riorganizzazione dei servizi medici e veterinari, una suddivisione in classi di stipendio e in qualifiche direttamente proporzionali ai compiti affidati, determinando una adeguata progressione di carriera e di trattamento economico.